

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)
1509 10 90 100	56,00
1509 10 90 900	100,00
1509 90 00 100	62,41
1509 90 00 900	105,00
1510 00 90 100	15,50
1510 00 90 900	52,00

(\*) Per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).